



*Reut à ces
els route
9/11/17
Della*



CONFERENZA UNIFICATA

9 novembre 2017

Punto 8) all'ordine del giorno

**PARERE, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3 E DELL'ART. 9, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2014, RECANTE DISPOSIZIONI VOLTE A
PREVENIRE E GESTIRE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE SPECIE
ESOTICHE INVASIVE**

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 19

(Rilevamento precoce ed eradicazione rapida)

EMENDAMENTO

Al comma 3 lettera a) sostituire le parole «che devono svolgere le attività» con la parola «compatibilmente».

Art. 22

(Misure di gestione)

EMENDAMENTO

Al comma 4 sostituire le parole «che devono svolgere le attività» con la parola «compatibilmente».

MOTIVAZIONE

Si ritiene assolutamente necessario modificare negli articoli 19 (rilevamento precoce ed eradicazione rapida) e 22 (misure di gestione) la previsione che le regioni si possano avvalere della collaborazione di altre amministrazioni per lo svolgimento delle relative attività, se non disponibili le necessarie coperture finanziarie. Le attività di gestione degli esemplari esotici che saranno ricomprese nel decreto di prossima emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente non possono infatti ricadere finanziariamente sulle amministrazioni locali eventualmente chiamate a collaborare con le Regioni, ma devono trovare corrispondenti coperture, eventualmente attraverso una specifica destinazione delle sanzioni.